

REGIONE UMBRIA

La presente monografia è tratta dal "*Primo rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione nelle Regioni e Province autonome del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*".

<https://oa.inapp.gov.it/server/api/core/bitstreams/da4d0dfd-6f1c-4b3b-8de3-3dd71cbd7f41/content>



Umbria¹

Quadro introduttivo

La Regione Umbria con la D.G.R. n. 2076 del 29 novembre 2006 ha approvato le "Linee di architettura del sistema regionale degli standard", definendo così il primo riferimento metodologico per la costruzione del Repertorio degli standard professionali, formativi, di certificazione. Con la D.G.R. n. 51 del 18/01/2010 emana la "Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", istituendo un insieme coordinato di repertori di standard minimi. Nel 2011 la D.G.R. n. 93 del 31 gennaio approva l'"Entrata in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione", negli anni successivi il repertorio della Regione viene costantemente aggiornato (D.G.R. n. 1518 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 958 del 30/07/2012). Il 25 luglio 2016 con la D.G.R. n. 834 viene istituito il "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015", adottando così in un quadro regolamentare unico tutte le indicazioni concernenti l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione ed il controllo dei Servizi di individuazione e validazione, nonché di certificazione delle competenze, volti al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali. Il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi è costituito dal repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo; dalle norme relative alla individuazione e validazione delle competenze, alla loro certificazione, nonché al riconoscimento dei crediti formativi; dal sistema informativo di accesso e gestione.

Ai sensi dell'art. 5 della medesima D.G.R. vengono adottati: il *Repertorio degli standard professionali*, relativo alle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è indicata l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali; il *Repertorio degli standard formativi*, nel quale sono descritti, per le sole qualificazioni oggetto di programmazione attraverso il catalogo unico dell'offerta formativa, gli standard minimi obbligatori di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati ove del caso per tipologia di destinatario, ed assunti come livelli essenziali di prestazione. Sono altresì contenuti nel repertorio gli standard minimi di percorso formativo non riferiti a qualificazioni, definiti sulla base della normativa nazionale e regionale vigente; il *Repertorio degli standard di certificazione*, nel quale sono descritte, per ogni qualificazione, le specifiche indicazioni di metodo che disciplinano le modalità di organizzazione e conduzione delle prove di valutazione per la conduzione del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione, a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare.

La D.G.R. n. 834/2016 articola in modo dettagliato il Sistema regionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi denominato CERTUM e, in riferimento al Repertorio regionale delle qualificazioni, acquisisce e rende operative le indicazioni del D.Lgs. n. 13/2013 e del D.I. 30 giugno 2015 in merito alla struttura logica ed informativa del Repertorio e alle procedure di aggiornamento e di manutenzione delle qualificazioni. Con la D.G.R. n. 816 del 23 luglio 2018 sono state approvate le "Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi".

In conformità a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile, nonché al fine della organica integrazione fra riconoscimento dei crediti formativi e certificazione delle competenze, il dispositivo regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si articola in:

¹ Si ringraziano: Paola Franco - Funzionario, Stefano Pagnotta - Funzionario, per la disponibilità all'intervista e per il contributo alla realizzazione della monografia; Sylvia Liuti - Forma.AZIONE, per la disponibilità all'intervista.

- “Processo di individuazione e validazione”, inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di certificazione delle competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di certificazione delle competenze;
- “Procedura di certificazione delle competenze”, intesa come servizio finalizzato al rilascio del certificato, relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate in quanto acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze:

- automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale o, limitatamente alla sola validazione, ad una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ad una qualificazione di altra Regione, su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici;
- su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti formali, non formali ed informali complessivamente maturati, purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali.

Evoluzioni recenti e best practices

Il programma GOL, oltre che il rafforzamento dell'offerta formativa, progettata con riferimento ai repertori degli standard professionali e formativi della Regione Umbria (D.G.R. n. 834 del 25/07/2016), anche sulla base delle esperienze maturate con gli interventi REWORK e dell'Atlante del Lavoro e delle qualificazioni anche ai fini delle previsioni del D.Lgs. n. 13/2013 sulle competenze acquisite, prevede il raccordo con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sia in esito ai percorsi formativi sia per la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Il progetto REWORK, istituito con D.G.R. n. 640 del 7/7/2021, prevedeva misure di politica attiva che, tra le altre, conteneva azioni di formazione individuale e individualizzata e tirocini extracurricolare finanziati a colmare i gap di competenze rispetto al fabbisogno espresso dalle imprese interessate all'assunzione. In questo progetto, i soggetti titolati erano le Associazioni temporanee di imprese (ATI) / di Scopo (ATS) costituite tra:

- almeno un Organismo di formazione accreditato per la macrotipologia formazione continua e permanente titolato in via esclusiva all'erogazione della misura di formazione;
- almeno un'Agenzia per il Lavoro (APL) accreditata titolata in via esclusiva all'erogazione delle misure di Accompagnamento al Lavoro e Orientamento specialistico e i Centri per l'impiego (CPI) di ARPAL Umbria per l'attività di presa in carico dei destinatari, la stipula o aggiornamento del patto di servizio e l'assegnazione del Buono Umbro per il Lavoro (BUL) e per l'erogazione delle misure di politica con esclusione della formazione.

Standard minimi di sistema

Repertorio

Stato dell'arte

La D.G.R. n. 834 del 2016 prevede l'istituzione del “Repertorio regionale delle qualificazioni degli standard di processo” che contiene al suo interno 3 repertori specifici:

- Il Repertorio degli standard professionali relativo alle qualificazioni rilasciabili nella Regione Umbria e che è espresso in profili articolati in unità di competenza suddiviso in 2 sezioni: Professioni non regolamentate – Professioni regolamentate corredate da un elenco qualificazioni professionali e relativi atti di adozione/modifica;

- Il Repertorio degli standard formativi che prevede la descrizione delle qualificazioni che sono oggetto della programmazione regionale e dell'offerta formativa, di standard minimi obbligatori di progettazione, erogazione e attestazione del percorso medesimo;
- Il Repertorio degli standard di certificazione, non ancora attivato, nel quale saranno descritte per ogni qualificazione le specifiche di metodo che disciplinano le modalità di organizzazione e di conduzione delle verifiche di valutazione del processo.

Il repertorio è accessibile online² nelle due declinazioni di standard professionali e di standard formativi (integrati con quelli professionali).

Il Repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo è l'unico riferimento unitario per quanto concerne le competenze della Regione Umbria in materia di apprendimenti e di rilascio delle qualificazioni.

Il Repertorio degli standard di certificazione sarà strettamente connesso con il Repertorio degli standard professionali in quanto è previsto l'inserimento dei criteri di certificazione per ogni UC che compone l'unità di standard professionale.

Il Repertorio è in funzione ma allo stato attuale, è utilizzato principalmente per i percorsi formativi, mentre l'attuazione a livello regionale del Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi e nello specifico il sistema di IVC per gli apprendimenti acquisiti in ambito non formale e informale deve essere ancora completata.

Manutenzione ed evoluzione del sistema regionale

La D.G.R. n. 834 del 2016 contiene le modalità di Aggiornamento del repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo. L'art. 6 prevede che il repertorio è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti.

L'aggiornamento e la manutenzione avvengono direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente o sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, a fronte di motivata proposta.

Le proposte di aggiornamento e manutenzione al repertorio possono essere avanzate utilizzando apposito format contenuto nella D.G.R. n. 834/2016, da:

- i servizi regionali competenti per materia;
- i soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale, nell'ambito della concertazione istituzionale, quale espressione della rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del tessuto produttivo regionale;
- gli organismi di formazione accreditati, limitatamente gli standard formativi e, per lo specifico degli standard professionali, sulla base di quanto disposto da specifici avvisi.

Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo di accesso e gestione di cui all'art. 15, corredate dalle relative disposizioni applicative. La Regione garantisce la piena spendita delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.

Sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51, gli standard professionali, formativi e di certificazione sono definiti o modificati a seguito di consultazione concertativa tra il Servizio istruzione e il servizio politiche del lavoro e gli assessorati competenti nelle materie afferenti al repertorio regionale.

Concorrono alla gestione del sistema attraverso consultazione concertativa, per i ruoli di competenza, i rappresentanti delle parti sociali, le associazioni professionali e di mestiere, i soggetti dell'offerta educativa e formativa.

Personale addetto all'erogazione dei servizi

La D.G.R. n. 834 del 2016 stabilisce le funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

- accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

² Si veda <https://tinyurl.com/ytrvwabw>.

- pianificazione e realizzazione delle attività valutative che devono essere svolte da risorse professionali dotate di competenze certificate da regione, valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei crediti formativi;
- realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

L'Allegato E della D.G.R. individua gli standard professionali ai fini delle abilitazioni all'esercizio delle funzioni:

E1: Abilitazione all'esercizio della funzione "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze – Unità di competenza: esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria;

E2: Abilitazione all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione delle attività valutative" – Unità di competenza Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria;

E.3: Abilitazione all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" che prevede un percorso i cui contenuti sono legati all'acquisizione di competenze di metodo rivolte a persone con almeno 5 anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi 10 anni.

La successiva D.G.R. n. 813/2018 istituisce "l'elenco pubblico aperto degli operatori abilitati all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze" confermando i ruoli identificati per ciascuna funzione:

- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi;
- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Pianificazione e realizzazione delle attività valutative, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi;
- operatore abilitato all'esercizio della funzione di Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

Sono requisiti specifici ai fini dell'iscrizione, l'attestato di certificazione delle Unità di competenza sopra citate o in alternativa l'attestato di certificazione di competenza relativa alle ADA di riferimento delle Unità di competenza. In sequenza: ADA.18.01.17 (ex ADA.23.182.590) – Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze; ADA.18.01.18 (ex ADA.23.182.591) – Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione.

Vengono confermati i requisiti previsti dalla Funzione "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" (E3) agganciando l'esperienza professionale al livello EQF accertato attraverso la produzione di evidenze oggettive e prevedendo uno specifico percorso formativo predisposto ed erogato a titolo gratuito da Regione Umbria.

L'abilitazione è riferita all'esercizio delle funzioni nell'ambito dei procedimenti pubblici di competenza della Regione Umbria. È fatta salva in ogni caso la possibilità per altri soggetti, pubblici o privati, di ricorrere, per i propri fini e con oneri a proprio carico, agli operatori iscritti all'elenco pubblico regionale, restando soggetti alle norme regionali applicabili. L'elenco pubblico è organizzato in sezioni, definite sulla base delle funzioni oggetto di abilitazione articolate nel caso della "Realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo, definiti sulla base dei Settori Economico-Professionali. Ai fini dell'organico raccordo con le politiche del lavoro e dell'apprendimento permanente, l'elenco è gestito dall'ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali. La Regione e l'ARPAL Umbria garantiscono la pubblicità dell'elenco attraverso pubblicazione sui propri siti istituzionali. Le modalità di accesso e gli elenchi degli operatori

abilitati sono accessibili online³.

La Commissione di esame

La D.G.R. n. 163 dell'11/03/2020, definendo le disposizioni attuative dell'11/03/2020, D.G.R. n. 834/2016, fornisce la composizione della commissione d'esame.

La D.G.R. stabilisce, all'art. 8 c. 3, che "il servizio è svolto collegialmente, nel rispetto dei requisiti di oggettività, terzietà e indipendenza, da una Commissione di esame nominata da ARPAL Umbria, supportata da soggetto titolato nell'ambito del Settore economico professionale, per la qualificazione oggetto di certificazione, iscritto alla relativa sezione dell'elenco pubblico regionale di cui alla D.G.R. n. 816 del 23/07/2018".

Pertanto, ove non altrimenti disposto da normativa cogente in materia di professioni ed attività regolamentate, la Commissione è composta da tre membri:

- il Presidente, scelto tra dipendenti di ARPAL Umbria/Regione Umbria, esperti nella materia, con il ruolo di responsabile del processo;
- un esperto abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, che opera in qualità di referente e responsabile del processo di valutazione;
- un esperto abilitato alla realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, scelto nel rispetto del criterio di rotazione da apposito elenco regionale, nell'ambito della sezione a cui afferisce la qualificazione oggetto di certificazione, che opera in qualità di referente e responsabile di contenuto, in modo coordinato al responsabile del processo di valutazione.

L'organismo formativo autorizzato e il soggetto titolato possono coincidere ed inoltrare ad ARPAL Umbria richiesta unica di costituzione della Commissione di esame, relativo sia alle persone in possesso di documento di formalizzazione degli apprendimenti, in esito a percorsi di apprendimento formale, sia alle persone in possesso di documento di validazione, in esito ad apprendimenti non formali ed informali. In tal caso ARPAL Umbria valuta la possibilità di costituire una o più Commissioni di certificazione in funzione dell'efficienza e dell'efficacia del processo valutativo.

La nomina delle Commissioni e la gestione amministrativa del procedimento, è supportata dal sistema informativo di cui all'art. 15 della D.G.R. 25 luglio 2016, n. 834.

Enti titolati

La D.G.R. 834 del 2016 indica quali soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle competenze:

- la Regione Umbria, anche attraverso propri Servizi per l'impiego;
- gli organismi formativi accreditati, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, nonché, ove disposto dalla Regione con specifici atti, anche a natura di accreditamento, in modo propedeutico alla eventuale successiva certificazione delle competenze.

È facoltà della Regione definire, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione.

Con la L.R. n. 1 del 14/02/2018, la funzione di programmazione e gestione del dispositivo di identificazione, messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, per gli aspetti di sistema (titolazione, abilitazione) e di processo (erogazione dei servizi) sono attribuite al Servizio "Politiche Attive del Lavoro" dell'Agenzia regionale (ARPAL Umbria).

I servizi integrati di IVC sono assegnati, nel rispetto della normativa statale vigente:

- alla Regione, anche attraverso l'ARPAL Umbria;

³ Si veda <https://tinyurl.com/p3bfvbuu>.

- agli organismi formativi accreditati ed ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

ARPAL Umbria è il soggetto titolato di diritto all'erogazione dei servizi di "individuazione e validazione delle competenze" e di "certificazione delle competenze", questi può altresì avvalersi di risorse organizzative e strumentali fornite da soggetti terzi.

Ai sensi della D.G.R. 23 luglio 2018, n. 816 la Regione istituisce l'elenco pubblico degli organismi titolati, organizzato in sezioni, ove del caso articolati in sottoinsiemi omogenei per ambito applicativo.

L'elenco è gestito dall'ARPAL Umbria, secondo i principi di accessibilità, trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela dei dati personali.

Sono oggetto di distinta titolazione i servizi di individuazione e validazione delle competenze e di supporto tecnico all'ARPAL Umbria all'esperimento della procedura di certificazione delle competenze.

Beneficiari

La D.G.R. 834 del 2016 stabilisce che l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono parte dei diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita.

I cittadini accedono alla individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. Possono accedere alla sola validazione se la richiesta riguarda a una qualificazione iscritta al repertorio regionale degli standard professionali non afferente al Repertorio nazionale o ad una qualificazione di altra Regione.

La richiesta può avvenire in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, sia con riferimento agli apprendimenti formali che non formali ed informali complessivamente maturati, purché pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nel repertorio degli standard professionali.

Modalità di erogazione dei servizi di IVC

Attività informativa e formativa

Le attività informative e formative sono disponibili online⁴.

In merito agli operatori la Regione Umbria con decreto dirigenziale n. 62 del 05/09/2018 ha promosso una prima attività di formazione rivolta agli operatori.

In particolare, ha individuato 2 percorsi:

Il primo, percorso formativo "A", della durata di 24 ore, rivolto ad un massimo di 80 partecipanti, è finalizzato alla preparazione alla certificazione delle seguenti Unità di competenza:

- "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria";
- "Esercitare la pianificazione e la realizzazione delle attività valutative ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria".

Il secondo, percorso formativo "B", della durata di 36 ore, è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti ed è finalizzato alla preparazione alla certificazione della sola Unità di competenza: "Esercitare l'accompagnamento ed il supporto alla individuazione ed alla messa in trasparenza delle competenze, ai sensi del decreto interministeriale 30 giugno 2015, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi nella Regione Umbria".

Sono stati approvati gli elenchi nominativi delle persone che hanno fatto domande di ammissione: n. 48 persone per il percorso formativo "A" e 57 di cui 7 con riserva. Per il

⁴ Si veda <https://tinyurl.com/2w52tyee>.

percorso formativo B sono stati ammessi alla formazione n. 25 richiedenti come indicato dal massimale dell'avviso.

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali

Il sistema regionale per l'individuazione, validazione, certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali è definito all'interno della D.G.R. n 163 del 11 marzo 2020 "Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) – Disposizioni attuative" sulla base di standard minimi definiti all'art. 9.

Il processo di individuazione e validazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione sono organizzati autonomamente dai soggetti titolati, secondo la propria programmazione interna, nel rispetto di quanto disposto dalla presente deliberazione e dalla disciplina applicabile.

ARPAL Umbria programma attraverso avvisi pubblici l'offerta di servizi di individuazione e validazione rivolti a specifici destinatari e/o qualificazioni, anche in modo integrato con altre misure attive. Definisce, con propri provvedimenti, le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di certificazione delle competenze in esito ad apprendimenti non formali ed informali.

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze si articola nelle seguenti fasi operative:

1. informazione del richiedente sul servizio di individuazione e validazione e sulla spendibilità dei relativi esiti;
2. accettazione della domanda di accesso ai servizi;
3. identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti del richiedente e rilascio del Documento di trasparenza;
4. valutazione degli apprendimenti sulla base del Documento di trasparenza e rilascio del Documento di validazione.

A richiesta dell'individuo o sulla base di determinazioni assunte da ARPAL Umbria il servizio può essere erogato limitatamente ad una o più fasi operative.

L'accesso al servizio e la fase di individuazione delle competenze

I soggetti titolati all'erogazione dei servizi garantiscono, per quanto di propria competenza idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, i possibili esiti ed il valore delle attestazioni rilasciabili e adeguate modalità di accoglienza, rivolte alla verifica dei requisiti di accesso ed alla identificazione dell'effettivo bisogno dei servizi.

Le attività possono essere svolte con modalità in presenza o a distanza.

La funzione di identificazione e messa in trasparenza è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

- analisi preliminare, attraverso esame del curriculum vitae e conduzione di colloqui esplorativi, delle esperienze di apprendimento formali, non formali e informali maturate dal richiedente;
- identificazione e formalizzazione delle competenze oggetto di possibile messa in trasparenza, con riferimento alle qualificazioni ed ai repertori applicabili;
- contestualizzazione del Documento di trasparenza rispetto alle competenze identificate e formalizzate, attraverso opportuna indicazione delle loro caratteristiche;
- supporto al richiedente nell'identificazione delle esperienze possedute e nella loro referenziazione, attraverso produzione opportune evidenze;
- esame delle singole esperienze ed evidenze in termini di pertinenza e significatività e formalizzazione di un'ipotesi di loro relazione con le competenze oggetto di messa in trasparenza, attraverso colloqui con il richiedente e supporto alla rappresentazione, con progressiva redazione del Documento di trasparenza;

- sottoscrizione da parte del richiedente del Documento di trasparenza risultante, per assunzione di responsabilità circa quanto in esso dichiarato;
- sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di trasparenza risultante, per conferma del servizio svolto.

Il Documento di trasparenza, con valore di attestazione di parte prima, è consegnato in originale all'individuo, anche al fine del suo eventuale impiego in successivi procedimenti di valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali e per l'accesso al servizio di validazione delle competenze.

Le attività si svolgono attraverso uno o più colloqui individuali in presenza, presso il soggetto titolato.

La fase di validazione delle competenze

La funzione valutativa è svolta dal soggetto titolato attraverso operatore abilitato, nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

- a) analisi preliminare del Documento di trasparenza, rivolta alla valutazione di quantità e qualità della documentazione presente, tramite applicazione di criteri di valore e pertinenza;
- b) audizione del richiedente;
- c) eventuale valutazione diretta, intesa quale colloquio tecnico o prova prestazionale in presenza del richiedente, applicando standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della eventuale valutazione sono bilanciate in funzione del valore e della pertinenza della documentazione allegata al Documento di trasparenza;
- d) redazione di scheda di valutazione, a motivazione dell'esito del servizio e, in caso di esito positivo, di Documento di validazione;
- e) sottoscrizione da parte dell'operatore del Documento di validazione risultante, per assunzione di responsabilità;
- f) sottoscrizione da parte del richiedente del Documento risultante, per conferma del servizio svolto;
- g) numerazione del documento ai fini di tracciabilità e applicazione delle procedure di archiviazione e conservazione.

Il Documento di validazione, con valore di attestazione di parte seconda pubblica, è consegnato in originale all'utente, anche ai fini del suo impiego in successivi procedimenti di certificazione. Del rilascio del Documento di validazione è data comunicazione obbligatoria ad ARPAL Umbria, con indicazione dei dati in esso contenuti.

Le attività sono svolte con modalità in presenza, fatta eccezione per le attività sub a) e sub d) che possono essere svolte con modalità a distanza.

La procedura di certificazione

Il servizio di certificazione viene avviato a seguito della presentazione ad ARPAL Umbria di domanda di certificazione delle competenze/riciesta di costituzione della Commissione di certificazione da parte di uno fra i seguenti soggetti:

- la persona in possesso del Documento di validazione;
- gli organismi formativi autorizzati in nome e per conto dei partecipanti ai percorsi regionali di qualificazione, in presenza di Documento di formalizzazione degli apprendimenti;
- di soggetti titolati per il servizio di certificazione, che ricevono domanda individuale da parte di possessori del Documento di validazione.

Il servizio di certificazione si articola nelle seguenti fasi, svolte nel rispetto degli standard minimi di processo e si articola come segue:

- a) A cura di ARPAL Umbria, supportata dal soggetto titolato:
 - verifica della presenza del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati alla sessione di certificazione;
- b) A cura dell'esperto di metodo:

- identificazione o definizione, ove del caso, degli indicatori di valutazione e degli standard minimi di prestazione, articolati per unità di competenza, sulla base degli standard professionali di riferimento;
- analisi dei documenti e delle evidenze dei singoli candidati alla sessione di certificazione e redazione, per ogni candidato, di scheda di disegno valutativo conforme allo standard documentale regionale;
- pianificazione del processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche oggettive e soggettive dei candidati;

c) A cura congiunta dell'esperto di metodo e dell'esperto di contenuto curricolare e professionale:

- progettazione delle prove di verifica, dei relativi indicatori di osservazione e dei criteri di valutazione degli esiti;

d) a cura della Commissione, mediante integrazione collegiale degli specifici ruoli dei membri:

- conduzione dell'esame, attraverso audizione, colloquio tecnico e/o prova prestazionale, sulla base del disegno metodologico;
- valutazione sommativa ed espressione del giudizio per singolo candidato, distinto per singola unità di competenza oggetto di certificazione;

e) a cura di ARPAL Umbria:

- rilascio delle attestazioni individuali conseguenti al giudizio espresso dalla Commissione;
- registrazione delle stesse.

Il membro abilitato all'esercizio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di metodo garantisce la verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli candidati. Il verbale, debitamente sottoscritto da tutti i membri, è trasmesso ad ARPAL Umbria.

Il servizio di certificazione si conclude in due casi: quando tutte le unità di competenza costituenti un profilo risultino positivamente valutate, dal rilascio della qualificazione ad esso riferita, con valore di attestazione di parte terza pubblica o quando solo alcune unità di competenza risultino positivamente valutate, dal rilascio della relativa certificazione, con valore di attestazione di parte terza pubblica. Le singole unità di competenza certificate concorrono per capitalizzazione all'acquisizione della qualificazione a livello di profilo.

Su indicazione della Commissione, ARPAL Umbria rilascia altresì, per le unità di competenza non certificate, "documento di validazione con valore di attestazione di parte terza pubblica, redatto secondo il medesimo format previsto per il Documento di validazione rilasciato a cura del soggetto titolato e sostitutivo del medesimo, utile al fine dell'accesso ad ulteriori sessioni di esame" D.G.R. 163 11/03/2020.

L'art. 14 della D.G.R. n. 834/2016 stabilisce il valore delle qualifiche e attestazioni rilasciabili.

Le qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione sono dotate di valore sul territorio nazionale, a ogni effetto di legge, potendo costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero potendo concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali di cui all'art. 4 della presente deliberazione.

Le qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.

Costi e tempi

Per quanto riguarda i costi del servizio di individuazione e validazione delle competenze, la regione non ha definito specifiche tariffe. Si rimanda pertanto agli specifici avvisi in cui tale servizio può essere compreso.

Per quanto riguarda i tempi si applicano i seguenti standard temporali contenuti negli standard minimi previsti dalla D.G.R. n. 163/20: per la presa in carico del richiedente al massimo entro 30gg dalla richiesta di accesso ai servizi; per la conclusione dei servizi entro 30 gg dalla sottoscrizione del patto di servizio da parte del richiedente.

Sistemi informativi

Il sistema informativo regionale è completamente sviluppato in ogni sua parte e collega il sistema informativo CERTUM al resto della formazione. Quest'ultimo è una parte del sistema informativo che riguarda nello specifico la filiera di IVC. Il CERTUM comprende al suo interno una parte di backoffice nella quale il servizio della sezione di certificazione delle competenze implementa gli standard professionali, formativi e di certificazione. Nello specifico all'interno del sistema informativo sono presenti tutti i profili e gli standard regionali, anche quelli regolamentati, suddivisi per UC e FC informativi. Il sistema informativo dialoga direttamente con l'atlante nazionale. Il sistema CERTUM è implementato attraverso l'immissione manuale di ogni nuovo standard professionale o formativo che la Regione Umbria adotta.

In un'altra sezione vi è la possibilità di accesso diretto al sistema CERTUM anche dall'esterno in special modo da parte degli enti formativi che presentano a catalogo progetti relativi agli standard. La Regione ha un sistema che prevede l'inclusione degli standard formativi e dispone di un catalogo della formazione secondo il quale gli enti attuatori possono presentare soltanto progetti formativi che sono contenuti all'interno del catalogo degli standard formativi. L'implementazione del catalogo avviene attraverso il confronto fra le parti sociali e Arpal. Gli enti, per presentare un percorso formativo, dovranno selezionare lo standard formativo di loro interesse.

Il link per accedere al sistema CERTUM è presente anche sul sito regionale sia nella parte riservata ai cittadini che in quella rivolta agli enti di formazione. Questo sistema ha il compito di gestire sia il Repertorio che il catalogo.

È in fase di sviluppo la procedura che riguarda la filiera di IVC a partire dalla richiesta del soggetto che vuole essere certificato. Regione Umbria intende raccogliere le richieste di certificazione e gestire gli elenchi dei soggetti certificatori, degli esperti di metodo e degli esperti professionisti.

Il riconoscimento dei crediti formativi

Con D.G.R. n. 834 del 2016 è stato introdotto il Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi che identifica il processo di individuazione validazione e certificazione quale supporto sia per la certificazione delle competenze, sia per il riconoscimento dei crediti formativi.

La Regione Umbria ha definito il riconoscimento dei crediti formativi uno strumento delle politiche attive rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.

Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche ed articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi. Le norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata con gli stessi criteri già definiti.

Con D.D. n. 4755 del 2016 si è proceduto all'attivazione dello specifico percorso formativo di aggiornamento, rivolto agli iscritti all'elenco regionale aperto degli operatori in possesso della competenza certificata "Esercitare le attività di assistenza al riconoscimento dei crediti formativi ai sensi della D.G.R. 1429 del 3/09/2007 della Regione Umbria " in attuazione a quanto disposto con D.G.R. n.448 del 26/04/2016.

La Regione prevede di ridefinire le proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, al fine armonizzare le tipologie di credito all'interno del quadro di riferimento.

Sulla spinta della raccomandazione in merito a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità del Consiglio dell'Unione europea (UE) pubblicata nel 2022, Regione Umbria intende avviare una riflessione al suo interno.

Riferimenti normativi e regolamentari

Provvedimento	Oggetto
L.R. n. 7 del 15/04/2009	Sistema formativo integrato regionale.
D.G.R. n. 51 18/01/2010	Direttiva sul "Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione".
D.G.R. n. 1429 del 3/09/2007	Direttiva Crediti.
D.G.R. n. 719 del 29/06/2016	Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificane delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015.
D.G.R. n. 834 del 25/07/2016	Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.I. 30 giugno 2015 - Adozione.
D.G.R. n. 816 del 23/07/2018	"Disposizioni per l'abilitazione degli operatori e la titolazione degli organismi all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di cui al decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Miur, "Definizione di un quadro operativo per il riconosci-mento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13", del D.I. 30 giugno 2015, nonché per l'abilitazione al riconoscimento dei crediti formativi.
L.R. n. 1 del 14/02/2018	Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.
D.G.R. n. 163 del 11/03/2020	Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) - Disposizioni attuative.

